

**Determinazione del Direttore del Dipartimento  
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 99-1752/2019

**Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.**

Installazione: Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame -  
cat. IPPC 6.6 a)  
Sede installazione: Comune di Pinerolo (TO) – Strada del Galoppatoio, 20  
gestore : La Cascina Società Semplice Agricola  
Sede legale: Comune di Novello (CN) – località Ciocchini, 9/A  
C.F.: 03332960040  
Codice azienda: 023422

IL DIRETTORE

-

PREMESSO CHE:

- la Cascina Società Semplice Agricola è titolare dell’AIA D.D. n. 46-26179 del 26/06/13, aggiornata con D.D. n. 55-8614 del 4/04/2018 a seguito di variazione parziale di titolarità per cessione di ramo d’azienda, per l’esercizio dell’allevamento di polli da carne, attività rientrante nella categoria di cui all’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
  - o 6.6 a) - allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame;
- a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions concernenti l’allevamento intensivo di pollame o suini, con nota prot. n. 114225/2017 del 29/09/2017 e successiva rettifica con nota prot. 12264 del 29/01/2018, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, ha avviato i procedimenti di riesame per le attività di cui al punto 6.6 a) dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo, ai sensi del c. 5 dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/06, un calendario per la presentazione della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di riesame;
- la Cascina Società Semplice Agricola ha inviato in data 28/09/2018 con prot. n. 109815, la documentazione per il riesame dell’AIA;

DATO ATTO CHE:

- in data 10 dicembre 2018, si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con prot. n. 137713 del 5/12/18, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti il responsabile del procedimento, il gestore ed il Dipartimento di Torino dell'ARPA e risultavano assenti il comune di Pinerolo, il Servizio Gestione Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte-Produzioni Agrarie e Zootecniche;
- durante la Conferenza di servizi è stato chiesto al gestore di fornire alcune informazioni e chiarimenti: tale richiesta ha sospeso i termini del procedimento;
- in data 11 dicembre 2018 con nota prot. 139778 è stato inoltrato agli enti convocati il verbale della conferenza dei servizi;
- in data 15 gennaio 2019 con nota prot. n. 4057 sono pervenute le integrazioni richieste ed in data 7 febbraio 2019 con nota prot. n. 11812 sono state inviate dal gestore delle integrazioni volontarie;

#### CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies comma 6) del D.Lgs. 152/06, dispone che "entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
  - o tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies , commi 3, 4 e 4 -bis ;
  - o l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione."
- per la categoria di attività in oggetto è stata emanata la "Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;
- le valutazioni effettuate nello svolgimento dell'istruttoria di riesame, pertanto, sono state eseguite sulla base del documento di cui sopra individuando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le BAT applicabili al fine della prevenzione

riduzione dell'inquinamento;

#### ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, da La Cascina Società Semplice Agricola (prot. n. TO00/PUA/2018/910 del 31/07/18);

#### RILEVATO CHE:

- l'azienda prosegue l'attività di allevamento in soccida di polli da carne, broilers, con tecnica del tutto-pieno, tutto-vuoto: la descrizione delle diverse tipologie di ciclo sono riportate nel paragrafo 1 dell'allegato al presente atto;
- il gestore cede interamente l'effluente zootecnico prodotto e, pertanto, non svolge la fase di stoccaggio e spandimento reflui zootecnici, che non verranno autorizzate nel presente atto.

#### DATO ATTO CHE:

- durante l'istruttoria è stato effettuato il confronto puntuale tra le tecniche adottate dall'azienda per l'allevamento di broilers e le BAT Conclusions, da cui si evidenzia che risultano essere applicate le BAT, come indicato nel paragrafo 2 dell'allegato al presente atto, ad eccezione delle tecniche per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e dei livelli di azoto e fosforo escreto;
- risulta, pertanto, necessario l'adeguamento alle BAT Conclusions in relazione al monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo; si ritiene di stabilire come termine massimo per l'adeguamento il 1 gennaio 2021 per le BAT 24, 25, 27, al fine di consentire il monitoraggio dall'inizio di tale anno, come indicato nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto; la BAT 29 si intende già adottata, conformando il piano di monitoraggio precedentemente autorizzato alle modalità indicate nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto;
- le BAT Conclusions fissano per la categoria polli da carne:
  1. i livelli di emissione attesi per l'ammoniaca dalla fase di stabulazione degli animali (BAT Ael), che deve essere compreso tra da 0.01 e 0.08 kg/NH<sub>3</sub>/posto animale/anno; la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 25 ;
  2. i livelli di azoto totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 0.2 e 0.6 kg N escreto/posto animale/anno; la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;
  3. i livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 0.05 e 0.25 kg di P<sub>2</sub>O escreto/posto animale/anno, la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;

**DATO ATTO INOLTRE CHE:**

- al momento della richiesta di voltura dell'attività, non è stato comunicato che lo scarico delle acque reflue domestiche precedentemente autorizzato, sarebbe passato in capo a La Cascina Società Semplice Agricola, ed è, pertanto, necessario prenderne atto nel presente titolo autorizzativo;

**VALUTATO CHE:**

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente normativa ambientale;
- l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions;
- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si può prendere atto degli esiti della verifica preliminare secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità;
- con riferimento alla gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, si debba fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R e il gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi dell'art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale regolamento avvalendosi, a tale fine, delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- il piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R è stato approvato al momento del rilascio dell'AIA;

**RITENUTO CHE:**

- alla luce di quanto sopra esposto, le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale dell'installazione ubicata nel Comune di Pinerolo in strada del Galoppatoio, 20 gestita da La Cascina Società Semplice Agricola per l'esercizio dell'attività 6.6 a) - Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame, possano essere riesaminate;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il gestore dell'allevamento ha versato l'importo definito dalla D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte II, Titolo III-bis: “L’autorizzazione integrata ambientale”;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01 “Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all’art. 22, paragrafo2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE “Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti”;
- il D.lgs. 27 settembre 2011, n. 181: “Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.”;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni” così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l’art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
- il Decreto Interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;

ATTESO CHE:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, aggiornandone le condizioni ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, di cui è titolare La Cascina Società Semplice Agricola per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Pinerolo in strada Galoppatoio, 20, in cui è svolta l'attività di allevamento di polli da carne rientrante nella categoria 6.6 a) - Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza:
  - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
  - autorizzazione allo scarico ai sensi del capo II della parte terza del d.lgs. 152/06;
3. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, che sostituisce integralmente le condizioni contenute nella precedente D.D. n. 46-26179 del 26/06/13;
4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
5. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato.

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di

- gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
  - che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA:

- che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di Pinerolo, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO3.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 14 febbraio 2019

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Guglielmo Filippini

NL

**Autorizzazione Integrata Ambientale**  
**Installazione de La Cascina Società Semplice Agricola sita in Comune di Pinerolo**  
**ALLEGATO A**

**Indice generale**

1. Quadro progettuale dell'attività produttiva.....	9
2. Applicazione BAT.....	10
3. Condizioni generali.....	15
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	16
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	16
6. Monitoraggio di cui alle bat conclusions da 24 a 29.....	17
7. Gestione degli effluenti zootecnici.....	19
8. Emissioni in atmosfera.....	20
9. Emissioni nelle acque.....	21
10. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	23
11. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	23
12. Emissioni sonore.....	24
13. Report ambientale.....	24
14. Comunicazioni agli Enti.....	25



## 1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività AIA e capacità dell'installazione

ATTIVITÀ AIA	CAPACITA' MASSIMA DELL'INSTALLAZIONE
Categoria 6.6 a) – Installazione per l'allevamento intensivo di broilers con più di 40.000 posti pollame sito in strada Galoppatoio, 20, Pinerolo	283.500 posti pollame

Presso l'installazione è svolto l'allevamento in soccida di broilers. Gli animali sono allevati a terra su lettiera con tecnica del tutto pieno-tutto vuoto.

La durata di ogni ciclo di allevamento (dall'accasamento degli animali allo svuotamento dei capannoni) varia normalmente tra i 30 e i 60 giorni, in funzione del peso finale che deve essere raggiunto dagli animali.

La consistenza massima si riferisce al numero massimo di animali accasati, al fine di compensare la mortalità fisiologica. Per ciascun ciclo la consistenza finale è calcolata sulla base della superficie utile di allevamento e della densità massima permessa dalle norme sulla protezione animale, pertanto, il numero di animali accasati è autorizzato sino al raggiungimento dei 39 kg/mq (deroga concessa ex art. 3 commi 3 e 4 del D.lgs 181/10).

Ordinariamente possono essere svolti sia cicli di allevamento con sfoltimenti intermedi, per la produzione di polli leggeri, polli medi e polli pesanti, sia cicli senza sfoltimento.

Tabella 1.2- Numero massimo di animali accasati in funzione del peso finale raggiunto

Tipo di ciclo	N. animali a fine ciclo	N. animali accasati
Con sfoltimento intermedio	<b>270.000</b> , di cui: 90.000 per pollo leggero (peso finale 1,7 kg in 35 giorni) 180.000 per pollo medio-pesante (peso finale 2,5-3,0 kg in 44-60 giorni)	283.500
Senza sfoltimento	<b>270.000</b> per pollo fino a un peso massimo di 2,1 kg	283.500

E' possibile lo svolgimento di cicli di allevamento di polli di peso finale diverso rispetto a quanto indicato in tabella, a condizione che non sia superato il numero massimo di capi totale, pari a 283.500, e purché sia garantito il rispetto della normativa sul benessere animale. Tale prescrizione è valida sia per il ciclo con sfooltimento intermedio, che nel caso del ciclo senza sfooltimento.

Dall'attività di allevamento si origina lettiera esausta che il gestore conferisce a terzi e, pertanto, non gestisce le fasi di stoccaggio e spandimento dell'effluente zootecnico.

Per tutte le tipologie di ciclo autorizzate:

- è utilizzata la lolla di riso per la preparazione della lettiera;
- la lettiera esausta è rimossa a ogni fine ciclo e durante il vuoto sanitario, la cui durata varia è di circa 10-15 giorni, è svolta la pulizia e disinfezione dei locali (con acqua in pressione e disinfettante).
- l'alimentazione degli animali avviene con mangime stoccato in silos e distribuito mediante condutture chiuse.

Nella tabella 1.4 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.4- dati tecnici dell'installazione

Strutture d'allevamento	14 ricoveri (6 capannoni e 8 tunnel) per un totale di 14.938 mq totali di SUA
Sistemi di stabulazione	Su lettiera con abbeveratoi antispreco
Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili	Non presente
Approvvigionamento idrico	Da pozzo
Sistema di climatizzazione	La ventilazione è naturale ed automatizzata mediante centralina elettronica; sono altresì utilizzati agitatori per movimentare l'aria. I ricoveri sono dotati di impianto di raffrescamento a goccia. Per il riscaldamento sono utilizzate cappe modulari alimentate a metano.

## 2. APPLICAZIONE BAT

In questo paragrafo viene effettuato il confronto fra le tecniche adottate in azienda e le Bat indicate dalla Decisione di esecuzione 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

BAT 1 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Sistema di gestione ambientale	Redatto specifico documento in cui sono illustrate le modalità di attuazione e rispetto del sistema di gestione ambientale adottato dall'azienda.

BAT 2 - BUONA GESTIONE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	Applicabilità limitata in quanto l'azienda è esistente. L'abitazione più vicina è collocata a 200 m e le altre a 500 m.
2b	Istruire e formare il personale	Adottata. Il personale è istruito e formato su attività svolte in allevamento, salute e benessere animali, riparazione e manutenzione attrezzature, pianificazione attività e gestione emergenze.
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	Adottata mediante redazione Piano emergenze ambientali.
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Nell'installazione viene garantita la manutenzione di strutture e attrezzature, in particolare si attua un controllo del regolare funzionamento del sistema automatico di distribuzione del mangime e dell'acqua e corretta calibrazione dei sensori termici. Inoltre viene verificato visivamente il grado di umidità della lettiera per evidenziare eventuali perdite.
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	Adottata, mediante utilizzo di cella carrellabile.

BAT 3 e 4 - GESTIONE ALIMENTARE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli aminoacidi digeribili	Adottata.
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata.

BAT 3 e 4 - GESTIONE ALIMENTARE		
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di aminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza	Adottata
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata.

BAT 5 - USO EFFICIENTE DELL'ACQUA		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
5a	Registrazione del consumo idrico	Lettura contatore
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	Adottata, mediante controllo frequente e interventi di riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti e abbeveratoi.
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Adottata.
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Adottata.
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	Adottata.

BAT 6 e 7 cfr CAPITOLO 9 - EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
6b	Minimizzare l'uso di acqua	Adozione di una combinazione di tecniche volte alla riduzione dei volumi di acque reflue, ad esempio utilizzando pulizia a secco.
6c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acqua reflue da trattare	Veicolazione dell'acqua piovana da aree scoperte impermeabilizzate verso aree scoperte impermeabilizzate.
7b	Trattare le acque reflue	Le acque reflue domestiche vengono trattate e scaricate negli strati superficiali del suolo.

#### BAT8 - USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA

BAT 9 e 10 cfr CAPITOLO 12 - EMISSIONI SONORE		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento acustico.
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	Pur trattandosi di azienda esistente, i recettori sensibili sono a distanze adeguate.
10c	Misure operative	L'azienda applica una serie di misure operative gestionali: chiusura aperture, in particolare durante i periodi di erogazione del mangime, utilizzo di apparecchiature da personale esperto, riduzione, il più possibile, delle attività rumorose durante la notte ed i festivi, mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate.

BAT11 cfr . CAPITOLO 8.2 - EMISSIONI DI POLVERI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione	1. applicazione della lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (o manualmente o spinta con mezzi meccanici) 3. uso alimentazione ad libitum.

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
12	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione degli odori per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento odorigeno.
13a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	Pur trattandosi di azienda esistente, i recettori sensibili sono a distanze adeguate.

BAT12 e BAT13 - EMISSIONI DI ODORI		
13b	Usare sistema di stabulazione che mantiene la lettiera asciutta ed in condizioni aerobiche e che diminuisce il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento	Adottata.
13c	Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico	Orientamento dei capannoni trasversalmente alla direzione del vento prevalente.

BAT23 - cfr CAPITOLO 8 - EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	Sono state calcolate le emissioni mediante il software Net IPPC. Ammoniaca: per ciclo 276.750 polli pari 22,8 Mg/a

BAT32 - EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECCNICI PER POLLAME		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
32 c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco	Adottata

Per le BAT dalla 24 alla 29 si rimanda al paragrafo 6, relativo al Monitoraggio ambientale.

### 3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal gestore nella documentazione agli atti.
3. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o

- potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
- gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
  - i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
  5. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
  6. Copia della documentazione presentata dal gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione.
  7. Il gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e a ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
  8. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.
  9. Il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la cessazione definitiva delle attività. Il gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali.

---

#### **4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE**

---

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.

2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

---

## 5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

---

1. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art. 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
  - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

---

## 6. MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29

---

1. Il gestore deve monitorare nel corso dell'anno la corretta gestione dell'allevamento, adottando le BAT 24, 25, 27, 29 e verificando il rispetto dei valori associati alle BAT 3 e 4 e dei BAT Aels di cui alla BAT 32, come riportato rispettivamente nelle tabelle 6.1 e 6.2.
2. Per il monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti e per le emissioni di ammoniaca e polveri il gestore deve attenersi alle modalità descritte al paragrafo punto 4.9-Tecniche di monitoraggio-delle BAT Conclusions.
3. Per le BAT 24, 25, 27, l'adeguamento al presente piano di monitoraggio ambientale dovrà



avvenire entro il 1 gennaio 2021; la BAT 29 si intende già adottata conformando il piano di monitoraggio precedentemente autorizzato alle modalità di seguito specificate.

Tabella n. 6.1: Contenuti del monitoraggio ambientale

BAT 24 - MONITORAGGIO DELL'AZOTO E FOSFORO TOTALI ESCRETI NEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO		
N	BAT	Termini per l'adeguamento
24a	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali	1 gennaio 2021
24 b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	

BAT25 - MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA		
N	BAT	Termini per l'adeguamento
25a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento	1 gennaio 2021
25b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .	
25c	Stima mediante fattori di emissione	

BAT27 MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA CIASCUN RICOVERO ZOOTECNICO		
N	BAT	Termini per l'adeguamento
27a	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente	1 gennaio 2021

27b	Stima mediante fattori di emissione	
-----	-------------------------------------	--

BAT29 MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO		
N	BAT	Termini per l'adeguamento
29a	Consumo idrico	già adeguato
29b	Consumo di energia elettrica	
29c	Numero di carburante	
29d	Numero di capi in entrata e in uscita nascite e morti comprese	
29e	Consumo di mangime	
29f	Generazione di effluenti di allevamento	

Tabella n. 6.2: BAT Aels e valori associati alle BAT per i polli da carne.

BAT	EMISSIONI	BAT Aels e VALORI ASSOCIATI ALLE BAT
3	Azoto escreto	0.2 - 0.6 kg N escreto/posto animale/anno
4	Fosforo escreto	0.05-0.25 kg di P <sub>2</sub> O escreto/posto animale/anno
32 c	Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici dei polli da carne	0.01-0.08 kg di NH <sub>3</sub> /posto animale/anno

Per quanto inerente:

1. la BAT 29, i dati di consumo devono essere trasmessi nel report ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
2. La BAT 29d, in particolare, è necessario fornire il numero di capi in entrata e in uscita, morti comprese, per ogni singolo ciclo, con indicazione della durata ed eventuali sfooltimenti effettuati come indicato nella tabella 6.3. Si raccomanda di verificare la coerenza tra i dati trasmessi in adempimento alla presente BAT e la consistenza massima di stalla inoltrata mediante l'apposita Comunicazione di cui all'art. 3 del Regolamento 10R del 2007.

Tabella n. 6.3: BAT 29 d

Ciclo	Capi	1° sfooltimento	2° sfooltimento	Fine ciclo	Capi
-------	------	-----------------	-----------------	------------	------

(data inizio/fine)	accasati	Capi in uscita	Peso finale	Capi in uscita	Peso finale	Capi in uscita	Peso finale	morti
		<i>Se effettuato</i>		<i>Se effettuato</i>				

## 7. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI

In riferimento al presente paragrafo è richiesta l'adozione della della BAT 14 e 15 "Emissioni provenienti dallo stoccaggio dell'effluente solido" (cfr paragrafo 2) e della BAT 20 e 22 "Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento" (cfr paragrafo 2).

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;
- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

### 7.1 Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

*Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici*

Intestazione					
AZIENDA: .....SEDE OPERATIVA: .....					
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso le sedi operative delle Aziende, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

---

## 8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

---

### 8.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 32 c "Emissioni provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame" (cfr paragrafo 2).

Il calcolo delle emissioni di ammoniaca è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia. Tale strumento quantifica le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche di stabulazione, di stoccaggio e di spandimento e non prende in esame altri fattori che possono influire sulle emissioni in funzione delle BAT applicate in azienda.

E' stata calcolata l'emissione di ammoniaca per il ciclo di broilers (tabella 8.1).

*Tabella 8.1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse per i broilers*

Altitudine dell'impianto (mt s.l.m.)	370
Terreni in ZVN (%)	0
Tipo di allevamento	Polli da carne
Tecnica di stabulazione	uso di lettiera ed abbeveratoi antispreco
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	Nessuno
Pollo da carne a terra-4,5 cicli anno-(n. capi)	276.750
Emissioni ammoniaca (Mg/a)	22,8
Emissioni di ammoniaca fase di stabulazione	19.508 kg/anno 0.07 kg/posto animale/anno
Note	Numero di capi dato dal valore medio tra capi accasati e a fine ciclo

### 8.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 11 "Emissioni di polveri" (cfr paragrafo 2).

1. Nella fase di preparazione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati

con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

---

## 9. EMISSIONI NELLE ACQUE

---

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta, se applicabile, l'adozione della BAT 6, della BAT 7 "Emissioni nelle acque" (cfr paragrafo 2).

### 9.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non ha individuato superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

Si precisa che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo dei corpi idrici in cui sono immesse tali acque.

Si rammenta, inoltre che è fatto assoluto divieto di scaricare o immettere direttamente le acque meteoriche raccolte nell'installazione nelle acque sotterranee.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.

1. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporcamento dei piazzali, adottando le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
2. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione della lettiera esausta in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permetterne la pulizia.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

### 9.2 Gestione acque reflue domestiche

Si riportano nel seguito i dati identificativi dello scarico delle acque domestiche proveniente dai servizi igienici presenti all'interno dell'installazione.

Codice scarico:	TO1519007
Tipo di scarico:	Refluo domestico
Provenienza scarico	Servizi igienici interni all'impianto
Recettore	Trincea disperdente per scarico negli strati superficiali del sottosuolo
Portata massima dello scarico	circa 0,8 mc/giorno

Sistema di depurazione	Acque nere: vasca Imhoff
------------------------	--------------------------

In applicazione della normativa di settore in materia di risorse idriche, si prescrive:

1. il divieto di diluizione dello scarico finale con acque prelevate allo scopo;
2. di eseguire idonea e periodica manutenzione, almeno annuale, al sistema di depurazione utilizzato, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
3. di effettuare con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agevole l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
4. che il sistema di trattamento abbia una distanza minima di 10 m da manufatti o condotte idropotabili, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nel D.M. 4 febbraio 1977;
5. che la trincea disperdente sia realizzata ad una distanza minima di 30 metri da manufatti o condotte idropotabili e lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate, ecc., che possano ostacolare il passaggio dell'aria, antepoendo idoneo sifone di cacciata, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nella D.M. 4 febbraio 1977;
6. di effettuare con cadenza almeno annuale manutenzione ordinaria della trincea disperdente, controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o fanghiglia, od intasamento del pietrisco e del terreno circostante e che non si verificano impantanamenti dell'area circostante; occorre inoltre controllare nel tempo il livello della falda;
7. di non utilizzare la falda a valle dello scarico per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici o microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria.

---

## **10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI**

---

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

---

## **11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**

---

1. Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.
2. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.
3. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

---

## **12. EMISSIONI SONORE**

---

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 10 "Emissioni sonore" (cfr paragrafo 2).

Il Comune di Pinerolo ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 23 del 22.03.2005 (BUR n. 18 del 05/05/2005). I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997. Il gestore deve rispettare i limiti stabiliti dal Piano per la propria classe di appartenenza.

---

## **13. REPORT AMBIENTALE**

---

1. Il report ambientale contiene le informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nell'allegato del paragrafo 6 del presente provvedimento.

2. Il report deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune della sede operativa.
3. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
  - riservatezza industriale, commerciale o personale;
  - tutela della proprietà intellettuale;
  - pubblica sicurezza o difesa nazionale.
4. Il report ambientale dovrà essere corredato da un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tali informazioni dovranno essere fornite anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione. Inoltre, nel caso in cui il gestore risulti soggetto all'obbligo di presentare la dichiarazione, nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti nella dichiarazione.
5. Una copia del report deve essere conservata presso l'azienda fino al riesame della presente autorizzazione.

---

#### 14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

---

Il gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 14.1, 14.2 e 14.3.

*Tabella 14.1 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti*

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet



Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
		<a href="http://www.eprtr.it">www.eprtr.it</a>

Tabella 14.2– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	- Modalità specificate nella modulistica - predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione